

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2228

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, SANTUZ, BAMBI, FUSARO, CASTELLUCCI,  
MASTELLA, MEUCCI, CAZORA, ZOPPI, TASSONE**

*Presentata il 30 maggio 1978*

Ricostruzione della carriera ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato, provenienti dai sottufficiali delle Forze armate e delle Forze partigiane

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le leggi 10 ottobre 1974, n. 496 e 21 dicembre 1977, n. 932, hanno recato significativi vantaggi a favore degli appuntati rispettivamente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di quello della Guardia di finanza che, prima dell'arruolamento, hanno rivestito il grado di sottufficiale nelle Forze armate o nelle formazioni partigiane.

Entrambe queste leggi prevedono, infatti, a favore del personale suddetto, la reintegrazione nella posizione di sottufficiale, previo giudizio di idoneità, con il grado rivestito nella Forza armata o partigiana di provenienza con il diritto alla ricostruzione di carriera ed iscrizione, con il grado raggiunto, nei ruoli separati dei sottuf-

ficiali della pubblica sicurezza o della guardia di finanza, regolati da avanzamenti ad anzianità.

Tali importanti benefici non hanno potuto, sinora, essere estesi anche agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato in possesso di eguali requisiti. Ciò in quanto in queste due Forze di polizia non sono costituiti ruoli organici separati bensì esiste un unico ruolo normale che inquadra tutti i sottufficiali in servizio permanente. Per cui, l'eventuale applicazione *tout court* delle disposizioni contenute nelle leggi citate in questo ruolo unico avrebbe comportato degli scavalcamenti di posizione tra personale con differenti anzianità di servizio, su-

scettibili di creare turbative nella funzionalità del ruolo stesso.

Di fatto e conseguentemente, si è instaurata una situazione di palese sperequazione a danno degli appuntati dei carabinieri e di quelli del Corpo forestale.

Sperequazione che, seppure motivata da circostanze strutturali e organiche, non trova alcuna valida giustificazione sul piano equitativo né tantomeno sotto il profilo della legittimità costituzionale, atteso che riflette una disparità di trattamento nei confronti di personale sottoposto a paritetiche condizioni di impiego ancorché appartenente a differenti Amministrazioni dello Stato.

Si impone pertanto la necessità di escogitare delle misure normative volte a superare l'ostacolo citato; misure che, tenendo conto della diversa situazione ordinativa e strutturale dei ruoli nei Corpi di polizia e nell'Arma dei carabinieri, siano tuttavia in grado di operare una effettiva perequazione delle situazioni nella maggiore misura possibile.

La presente proposta di legge, si pone questo obiettivo informandosi a criteri che contemperano l'esigenza della piena funzionalità d'istituto con le legittime aspettative del personale.

Essa prevede infatti che la reintegrazione nel grado di sottufficiale e la ricostruzione di carriera abbia luogo, a favore

del personale avente causa, soltanto all'atto della sua cessazione dal servizio e non prima.

In sostanza dispone che l'appuntato dei carabinieri o del Corpo forestale dello Stato arruolatosi dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle Forze armate o in quelle partigiane — a domanda — sia reintegrato nel grado di sottufficiale e goda della ricostruzione di carriera all'atto del suo collocamento in quiescenza e quindi senza possibilità di poter transitare nel ruolo speciale per mansioni di ufficio col grado acquisito né di essere richiamato in servizio, tranne che per situazioni di emergenza.

In tal modo il provvedimento persegue fini di giustizia prevalentemente sotto l'aspetto morale più che economico mirando a sanare una situazione di svantaggio inaccettabile nella quale il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato si è venuto a trovare.

In ordine alla portata finanziaria del provvedimento si rileva che esso — considerato il limitato numero di destinatari (poche decine di unità) — non potrà che comportare un trascurabile onere per l'erario.

Onorevoli colleghi, per i motivi suesposti auspichiamo una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato arruolatisi dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle Forze armate o in quelle partigiane, possono, a domanda, fruire della estensione, nei loro confronti, delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, alle condizioni e con le modalità indicate negli articoli seguenti.

## ART. 2.

Gli appuntati di cui al precedente articolo, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, conseguono la reintegrazione nella posizione di stato di sottufficiale con il diritto alla ricostruzione di carriera ai sensi della normativa vigente sull'avanzamento ad anzianità dei sottufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato.

Ai fini della suddetta ricostruzione di carriera, l'appuntato viene reintegrato nel grado di sottufficiale con l'anzianità posseduta nelle Forze armate o partigiane di provenienza assumendo nel ruolo normale la posizione immediatamente successiva a quella del sottufficiale ultimo iscritto avente la sua stessa anzianità assoluta di grado. Il servizio militare in ferma, rafferma e continuativo prestato in qualità di militare di truppa nell'Arma dei carabinieri o nel Corpo forestale dello Stato gli viene computato come trascorso nel predetto ruolo normale dei sottufficiali.

Il personale che abbia fruito di ricostruzione della carriera non può essere richiamato in servizio, salvo situazioni di emergenza.

## ART. 3.

I benefici conseguenti all'applicazione delle suddette norme sono attribuiti, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spet-

tante, con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della ricostruzione di carriera.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si estendono agli appuntati con i requisiti suindicati che siano già cessati dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli effetti del trattamento di quiescenza.